

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **418/2002** (ECLI:IT:COST:2002:418)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **DE SIERVO**

Camera di Consiglio del **03/07/2002**; Decisione del **11/07/2002**

Deposito del **31/07/2002**; Pubblicazione in G. U. **07/08/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27303**

Atti decisi:

N. 418

## ORDINANZA 11 - 31 LUGLIO 2002.

*Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 31 del 7 agosto 2002*

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 2001 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile tra Leuci Erminio contro Direzione provinciale del lavoro di Genova, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Giudice onorario del Tribunale di Genova, su eccezione di parte, ha sollevato con ordinanza emessa il 17 dicembre 2001 (r.o. n. 131 del 2002) questione di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale) in relazione alla pretesa violazione delle norme costituzionali concernenti la decretazione d'urgenza;

che il giudice rimettente, nella motivazione concernente la non manifesta infondatezza, si riferisce alla eccezione di parte, evidenziando come, secondo la prospettazione di quest'ultima, sussisterebbe vizio di costituzionalità a causa della mancata osservanza "dei limiti posti dalla Costituzione per la conversione e/o conferma di efficacia dei decreti-legge (necessità, urgenza, ecc.)";

che l'ordinanza di rimessione sottolinea come, "secondo il ricorrente", la legge impugnata avrebbe convertito decreti-legge "reiterati con contenuti pressoché identici".

Considerato che l'ordinanza di rimessione - particolarmente sommaria - non individua con un minimo di precisione la disposizione impugnata e non indica espressamente il parametro del giudizio, peraltro individuabile nell'art. 77 della Costituzione;

che il giudice a quo motiva in relazione alla non manifesta infondatezza con esclusivo riferimento alla eccezione di parte senza che sia possibile desumere dall'ordinanza di rimessione se lo stesso giudice condivide o no le argomentazioni proposte dalla parte, né, comunque, quali siano le ragioni per le quali il remittente eventualmente condividerebbe tali argomentazioni;

che, inoltre, l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna indicazione sulla fattispecie concreta sottoposta al suo esame né minimamente motiva in ordine alla rilevanza, meramente affermata;

che, pertanto, la questione proposta, essendo priva dei requisiti minimi di cui all'art. 23, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito nel settore previdenziale), sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*